



Roma, 21.05.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000004959/AG
Oggetto: Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari lavoratori autonomi
Circolare n. 12271
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Attività di volontariato nelle organizzazioni di volontariato di protezione civile:
modalità e procedure di rimborso per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato
come volontario e ai volontari lavoratori autonomi.**

Riferimenti: DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020
Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate. (GU n.127 del 18-5-2020)

L'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile) indica gli strumenti che consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. In particolare, il comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetti il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario. Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d'imposta.

In proposito, si segnala che con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, pubblicata nella G.U. del 18 maggio u.s. (cfr all. 1), sono state disciplinate le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La direttiva fornisce, inoltre, indicazioni per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020

Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate. (20A02714)

(GU n.127 del 18-5-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della protezione civile» di seguito denominato Codice, e, in particolare: l'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2 che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'art. 39 recante la disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari; l'art. 40 relativo alle procedure per il rimborso ai volontari;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019, recante «Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, recante «Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalità del credito d'imposta»;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019, recante «Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall'art. 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Modalità attuative per il credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 5 giugno 2019, recante disposizioni relative al riconoscimento dei benefici normativi nelle modalità attuative del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898;

Ravvisata la necessità di definire in una direttiva, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del Codice della protezione civile, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti;

Acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella seduta del 12 novembre 2019;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2020;

Emana

la seguente direttiva inerente le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, - anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

1. Premessa.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018), in riferimento all'attuazione degli articoli 39 e 40, si ritiene necessario procedere all'aggiornamento delle modalita' e delle procedure relative alla presentazione delle istanze di rimborso, all'istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi.

Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate da questo Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

A tale scopo e' stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della presente direttiva, recante modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.

Le regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Codice e in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nell'ambito della propria autonomia, si attengono agli indirizzi contenuti nella presente direttiva.

Nella richiesta di accreditamento Fondi per le spese sostenute presentata al Dipartimento della protezione civile da parte di regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato nel presente modulo rispetta i criteri, le modalita' e le procedure indicate nella direttiva del 24 febbraio 2020 ai fini della presentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti».

La modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono presenti tutti gli elementi informativi indispensabili per procedere alla istruttoria ed al rimborso, viene pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile.

Le regioni, che dispongono di modulistica propria e di idonei supporti informatici, per la presentazione della richiesta di rimborso in modalita' telematica, riportano gli elementi informativi essenziali di cui all'allegato tecnico alla presente direttiva.

Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso sono inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it

2. Modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari.

I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 39 del Codice di protezione civile possono

avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice ha reso la comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria, ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilit  di bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari, dei propri dipendenti ad attivita' autorizzate di protezione civile.

Il comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle disposizioni del citato art. 38.

Le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 2 dell'allegato tecnico e il datore di lavoro per richiedere il rimborso deve compilare il modello 1 del predetto allegato, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it

3. Modalita' e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il mancato guadagno giornaliero.

I volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, per il ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad attivita' autorizzate di protezione civile, compilando il modello 2 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it

La definizione del calcolo giornaliero e' stabilita dall'Agenzia delle entrate.

Le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 3 dell'allegato tecnico.

4. Modalita' e procedure per la presentazione delle istanze per i rimborsi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego e' stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attivita' svolte.

Le modalita' e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso di cui al presente paragrafo sono riportate nel punto 4 dell'allegato tecnico, scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it

5. Norma di salvaguardia.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. Clausola di invarianza finanziaria.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Disposizioni transitorie e finali.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva sono abrogati:

la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004;

il paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici normativi a favore dei volontari di protezioni civili e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001)».

Fino all'adozione della presente direttiva, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 818

Avvertenza:

Per la consultazione dell'allegato tecnico si rimanda al sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile al seguente link <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>